



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione

AOO: RMPAC1

Prot.: 0004098 del 18/05/2012

Uor: 400/C/IIdiv

Fasc: 1.306



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, DPCM del 15 maggio 2012.

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, p. c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCIE DI

TRENTO- BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE

NAPOLI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In relazione al perdurare dello stato di emergenza nel territorio nazionale, connesso allo straordinario afflusso di immigrati clandestini appartenenti ai Paesi nord africani, il 15 maggio 2012, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In base al citato decreto, *viene prorogata di ulteriori 6 mesi la validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato ai sensi del DCPM del 5 aprile 2011.*

Pertanto, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati ai sensi del suddetto DCPM 5 aprile 2011, già prorogato con il DPCM del 6 ottobre 2011, sono a tutti gli effetti regolarmente presenti sul Territorio nazionale per un ulteriore periodo di sei mesi.

In relazione a quanto sopra, si ritiene non necessario procedere al rinnovo del titolo di soggiorno, ritenendosi ancora validi, a tutti gli effetti, i permessi di soggiorno a suo tempo rilasciati. Tuttavia, si farà luogo al rinnovo del titolo di soggiorno, secondo le indicazioni impartite con circolare Prot. n.2990 dell'8 aprile 2011, cui si fa espresso rinvio, qualora taluno degli stranieri interessati avanzi ugualmente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari antecedentemente rilasciato.

Nei citati casi, si dispone che la presentazione della relativa istanza venga effettuata direttamente presso i competenti Uffici della Questura, utilizzando gli applicativi informatici in uso ed inserendo tali soggiorni con la nuova parola chiave (RRDPC).

Si raccomanda alle SS. LL. di voler sensibilizzare il personale dipendente affinché la definizione delle suddette istanze di rinnovo del permesso di soggiorno venga effettuata con la necessaria celerità.

Nel confidare nella consueta collaborazione, questa Direzione resta a disposizione per ogni attività di raccordo e supporto, oltre che di costante monitoraggio

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi